R. 9	. 2h	139	M
------	------	-----	---

į



; K	1.4.2h/39/M
	TRIBUNALE DI NAPOLI
	- VII Sezione Civile -
	sezione ferlale
A.A	Il Giudice designato in data 05.09.2011, dott. S. De Matteis.
-· <u>-</u>	letto il ricorso con il quale
	(rapp.ti e difesi dull'avv.to mella qualità di soci
	della hanno chiesto di sospendere la deliberazione con cui
*1	l'assemblea di quest'ultima società, in data 30.05.2011, ha revocato
<u>-</u>	dalla carica di amministratore della società e nominato in sua vece il
	vista la memoria difensiva depositata il 6.09.2011 da  (rapp.ta e difesa dagli avv.ti  custode delle quote della  vista la memoria difensiva depositata il 7.09.2011 dalla
<u>-</u>	S.r.l., in persona dell'amministratore e legale rapp.te dott.
!	(Tapp.ia e dilesa dagii avv.ii Kaliacha Algenzio e
	esaminati gli atti e i documenti del procedimento iscritto al n. 24139
	dell'anno 2011 del ruolo generale degli affari civili contenziosi;
	a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 07.09.2011;
	ha pronunziato la presente ordinanza.
	Ragioni di fatto e di diritto della decisione
	(rapp.ti e difesi
	dall'avv.to (mana), nella qualità di soci della (mana)
	hanno chiesto la sospensione degli effetti della deliberazione assembleare
:	Causa civile n. 24139/2011 R.G Ordinanza -



	della del 30.05.2011, con la quale stato
	revocato dalla carica di amministratore unico della società ed è stato
	contestualmente nominato il nuovo amministratore, dott.
	La prima questione all'esame del tribunale concerne la legittimazione
	all'impugnazione della delibera del 30.05.2011 essendo le quote appartenenti
<b></b>	agli attuali ricorrenti, rappresentanti il 100% del capitale sociale della
	sottoposte a pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva-
	Ed infatti, il custode delle quote (autorizzato alla costituzione in giudizio in data 02.09.201), dott.ssa ma non anche la S.r.l., ha eccepito in limine litis il difetto di legittimazione ad agire e di legittimazione ad causam dei soci in presenza della sostituzione del custode delle quote di loro proprietà nella s.r.l.  La questione non è nuova e su di essa non vale la pena di indulgere.
	spettando sia al socio, sia al creditore pignoratizio i diritti amministrativi
	diversi da quelli previsti dall'art. 2352 c.c.
	Per quanto, infatti, la dottrina non sia univoca sull'applicabilità dell'ult.
A B1-1-0	comma dell'art. 2352 c.c. alla titolarità disgiunta del diritto di impugnare le
	delibere assembleari ex art. 2377 c.c., non pare al contempo dubitare che essa
	competa ad entrambi le parti del rapporto dominicale in caso di azione di
~~···	nullità.
	Ed è appena il caso di precisare che gli odiernì ricorrenti con la citazione
· ·	ex art. 2479 ter c.c. notificata il 05.08.2011 hanno alternativamente chiesto
· · -	dichiararsi la nullità e/o l'annullamento della delibera del 30.05.2011.
	Causa civile n. 24139/2011 R.G Ordinanza -



	La questione allora è inscindibilmente connessa all'esame dei motivi di
	merito posti a fondamento della citazione e, dunque, del fumus honi iuris
	dell`istanza cautelare depositata il 9.08.2011.
	Il primo motivo di dedotta nullità/annullabilità della delibera del
	30.05.2011 deriverebbe, a dire dei ricorrenti, dal fatto che l'art. 2476 c.c. non
· ———	consente per il tramite di una delibera assembleare la revoca dell'organo
	amministrativo, tale potere spettando unicamente al tribunale in via cautelare
	in presenza di gravi irregolarità nella gestione (comma 3), peraltro nella
	L'argomento, che trova un precedente nel provvedimento di questo  tribunale del 20.10.2005 (in Le società, 2005, 625), non coglie nel segno.  Ora è vero che l'istituto della revoca degli amministratori di s.r.l.  costituisce una dei "buchi neri" della nuova disciplina dei tipo sociale.
	essendo ignorato dall'art. 2475 c.c. e trovando un unico cenno normativo nel
	comma 3 dell'art. 2476 c.c.
	È altrettanto vero, però, che tale ultima previsione, nel riconoscere a
	ciascun socio il diritto di chiedere che sia adottato, in caso di gravi
	irregolarità, il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori in via
	strumentale rispetto all'azione sociale di responsabilità (cfr. Trib. S. Maria
	C.V., in Le società, 2004, 1545), non può ritenersi sostitutiva della potestà di
	revoca della collettività dei soci.
	Il sistema societario conosce, infatti, quantomeno altre due ipotesi in cui
<del></del>	coesistono revoca giudiziale e revoca assembleare: (i) nelle società di
<del>-</del> · · · · · · · ·	persone la revoca giudiziale ex art. 2259, comma 3, c.c. coesiste con la
	facoltà di revoca da parte della collettività dei soci ai sensi dei primi due
	Causa civile n. 24139/2011 R.G Ordinan/a -



į

:

		:
	commi dell'art. 2259 c.c.; (ii) la revocabilità giudiziale dei liquidatori di	1
·····	società di capitali coesiste, giusta la previsione dell'art. 2487, comma 4, c.c.,	· - <del>j</del>
	con la revocabilità da parte dell'assemblea.	
	Dunque, diversamente da quanto sembra opinare la difesa dei ricorrenti,	<u>!</u>
	non può apoditticamente escludersi la revoca assembleare degli	+
	amministratori di s.r.l. sol perché esiste una previsione, tra l'altro di	<b>i</b>
	incertissima applicazione, di revoca giudiziale o perché non esiste per le s.r.l.	<del></del>
	una norma come quella prevista per le s.p.a. dall'art. 2383, comma 3, c.c.	
<u> </u>	Deve escludersi, infatti, che il silenzio del legislatore possa interpretarsi	· ·
	come assoluta rrevocabilità volontaria degli amministratori.  Nel caso in cui gli amministratori sono stati nominati, come nella specie	
	con decisione dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 2479, comma 2, n. 2, c.c. deve ritenersi invero che il potere di revocatii spetti agli stessi soci, con le medesime modalità e maggioranze con cui si è proceduto alla toro	
	elezione. A tale conclusione si giunge non solo e non tanto in forza del	
	principio di libera revocabilità contenuto nel comma 3 dell'art. 2383 c.c.,	•
,	quanto e soprattutto in applicazione delle norme sul mandato a cui il rapporto	· ·
	di amministrazione può, per certi versi, essere ricondotto (cfr. artt. 1723 e	; <sub>k</sub>
	1725 c.c. e art. 2259, comma 2, c.c. che conferma il principio a proposito	A DOCUMENTOS
	degli amministratori di società di persone).	REIL
	Pertanto, la revoca di nominato a tempo indeterminato (non	<u>.</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	con lo statuto, ma) con atto del 14.11.2005 (cfr. visura camerale in atti), trova	*
	la sua disciplina nell'art. 1725 c.c., il cui comma 2 prevede che, in assenza di	projection
	giusta causa, la revoca del mandato a titolo oneroso a tempo indeterminato	
	attribuisce al mandatario (figura la cui somiglianza con quella  Causa civile n. 24139/2011 R.G Ordinanza -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		• :



•	
	dell'amministratore di società di capitali giustifica l'applicazione analogica a
	quest'ultimo della relativa disciplina, in assenza di una normativa specifica) il
	diritto al risarcimento del danno solo in difetto di congruo preavviso.
	Sulla questione occorre notare che la giurisprudenza – prima della riforma
	del 2003 – aveva negato che il diritto al risarcimento dei danni, previsto in
	favore dell'amministratore di una s.p.a. revocato dall'incarico senza giusta
dent & dent r	causa dall'art. 2383 c.c., potesse applicarsi indiscriminatamente, nonostante il
	richiamo già contenuto nell'art. 2487 c.c., agli amministratori di s.r.l. (v.
	Cass. 9482/1999, seguita da Cass. 3312/2000, secondo cui quel diritto
	andrebbe inquadrato nel sistema normativo delle s.p.a., che non contempla la nomina di amministratori a tempo indeterminato, la cui possibilità è prevista invece per le s.r.l.).  Deve, pertanto, ritenersi superato anche l'altro argomento posto a fondamento del dedotto motivo di invalidità della delibera di revoca del
	30.05.2011: la mancanza di giusta causa, posta peraltro a supporto anche
	dell'invocato abuso di potere del custode, insussistente nella fattispecie per i
	motivi tutti appena indicati.
	Gli attuali ricorrenti si dolgono (anche) del fatto che l'avviso di
	convocazione dell'assemblea del 30.05.2011 sarebbe stato ricevuto solo 5
·n /··	giorni prima, di talchè il socio-amministratore management non avrebbe Reliatione
	potuto beneficiare del texmine di otto giorni previsto dalla legge. Detto con
	altre parole i ricorrenti sostengono che l'assemblea della
	non poteva validamente costituirsi per essere l'avviso pervenuto troppo tardi.
	Pur dovendosi precisare che la riforma delle società di capitali fa rientrare
<u>-</u>	nell'ambito della nullità della delibera solo casi precisi in cui l'avviso è
-	Causa civile n. 24139/2011 R.G Ordinanza -



	"mancante", riconducendo invece alla annullabilità le delibere assunte in
	presenza degli altri vizi della convocazione (cfr. art. 2379 c.c. e Trib. Milano
	30.09,2009, n. 11589, in Giustizia a Milano, 2009, 11, 79, secondo cui solo
	nel caso di mancata comunicazione ad alcuni soci dell'avviso di
	convocazione dell'assemblea consegue la nullità ex art. 2519 e 2379 c.c. delle
-	impugnate delibere), prima facie l'assunto dei ricorrenti appare infondato.
	Da un lato deve, infatti osservarsi che l'art. 2479 bis, comma 1, c.c.
**************************************	prevede che la raccomandata debba essere spedita almeno otto giorni prima
ا لــــــا،	dell'adunanza, non anche che debba essere ricevuta otto giorni prima.
	E pur senza voler richiamare quella glurisprudenza (Cass. 3587/1975, in
	specie) dell'avviso stabilirebbe "una presunzione iuris et de iure di
	conoscenza du parte del socio degli argomenti che suranno discussi
	dull'assemblea" (si veda anche Cass. 15672/2007) e, dunque, senza voler
. 41	invocare la dottrina prevalente sotto l'abrogato ordinamento, persistente
<del></del>	anche dopo la riforma del 2003, secondo cui il legislatore dell'art. 2479 bis
	c.c. "bilanciando l'interesse alla conoscenza dell'assemblea con le esigenze
···	di stabilità delle relative delibere, pare aver avuto a cuore non l'effettiva
	informazione pre-assembleare dei soci, quanto l'astratta idoneità dei mezzi
	di convocazione a consentire tule informativa, deve osservarsi che nella
<del></del>	fattispecie in esame la convocazione dell'assemblea del 30.05.2011 risulta
	conosciuta da consentirgli sia la "con anticipo tale da consentirgli sia la
	materiale partecipazione all'assembleu, sia la diligente attività di
,	documentazione e preparazione per la partecipazione al dihattito" (cfr. Trib.
- -	Torino 09.07.1999, in Giur. it., 1999, 2099 e più recentemente Trib. Mantova
;	Causa civile n. 24139/2011 R.G Ordinanza -

ERATICO ....



•		:	
	[4.02,2005, in www.ilcaso.it).	· ••••	•
	Considerandosi, infatti, che il tempo normalmente occorrente per il		
	recapito di una raccomandata non dovrebbe superare i due/tre giorni, pare	· •	
_,	doversi ritenere ampiamente sufficiente il termine minimo di ricevimento di	•	
	cinque giorni (8-3= 5) prima della riunione (c/r. Trib. Milano 11.01.1979, in		
	Giur. comm., 1979, II, 237).	i : .	
	Quanto alla presunta incompletezza dell'avviso di convocazione (che in		
	ogni caso non dovrebbe costituire motivo di nullità), non si comprende la	1	
~ <u>~~~</u>	doglianza dei ricorrenti essendo pacifico che l'avviso di convocazione	÷	
	contiene la dicitura "revoca dell'amministratore per giusta causa" chiara,	·\	
	non ambigua, specifica e non generica (cfr. Cass. 23269/2005).		
	sapeva, dunque di cosa si sare be discusso all'assemblea del		
ļ ļ .	30.05.2011, che effettivamente - pel pieno rispetto dell'ordine del giorno -		
	ha proceduto a revocarlo dalla carica,	/ <u>                                    </u>	
	Da ultimo, i ricorrenti ritengono invalida la deliberazione del 30.05.2011	!	
• •	per non aver dato conto della preventiva accettazione da parte del nuovo	i , •	
	amministratore,	•	
	Il rilievo è infondato.		
	La vigente disciplina in materia di nomina degli amministratori delle		
T 407/1011 0-00-1-1011	società di capitali all'art. 2383 c.c. dispone che costoro, una volta nominati,	- N	COIN
	entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne	Lest the Little	r!s
	l'iscrizione nel registro delle imprese indicando, per ciascuno di essi, il	- act )	
4 har famoustoren y	cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.		
	La stessa norma prevede, inoltre, che la pubblicità deve indicare se gli		
	amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere		
	Causa civile n. 24139/2011 R.G Ordinanza -		
	•		

:

i



. . .

•	
mater t films .	di agire da soli o se debbono agire congiuntamente. Ed, infine, previsto che le
	cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che
	hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo
	l'adempimento della pubblicità di cui al comma 4, della medesima norma,
	salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
	Viceversa, l'articolo in esame nulla dispone in ordine all'accettazione della
	nomina da parte degli amministratori; vi accenna, infatti, soltanto
4, "	incidentalmente il successivo art. 2385, comma 1, c.c.
	Costituisce opinione pacifica che, essendo l'atto unilaterale di nomina in potere esclusivo della assemblea per la valida instaurazione del rapporto organico di amministrazione fra/la società e l'amministratore neo-nominato non è sufficiente la sola deliberazione di nomina, ma, occorre anche la re ativa accettazione, quale ulteriore atto unilaterale, "non potendosi inotizzare che dalla sola nomina possono discendere doveri per un terzo"  (Cass. 6928/2001, che peraltro fa discendere la necessità dell'accettazione anche dall'affermazione della "natura contrattuale" della fonte dei poteri
	amministrativi).
•	Dunque, l'accettazione è un atto negoziale distinto dalla nomina, ma, nel
	contempo, necessario in quanto ne perfeziona l'efficacia permettendole di
	divenire operativa. Essa, peraltro, non è un atto formale potendosi realizzare
	mediante qualsiasi comportamento idoneo a manifestare la volontà di
	assumere la carica, ovvero può desumersi da atti positivi incompatibili con la
	volontà di rifiutare la nomina stessa (Cass. 6928/2001).
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	È indubbio, ancora, che, mentre la delibera di nomina, în quanto
<u>-</u>	espressione della volontà assembleare, è sicuramente atto della società.
	Causa civile n. 24139/2011 R.G Ordinanza -



. :

	altrimenti è a dirsi per la dichiarazione di accettazione della carica che è resa
	da c <u>hi non è ammi</u> nistratore.
·	Come è stato efficacemente rilevato in dottrina, chi la rende, lo fa solo per
- # <b>#</b> #-	manifestare la propria volontà, prettamente privata ed individuale, di aderire
	alla nomina; nel farlo, rassicura i terzi circa il fatto che la volontà sociale di
	nominarlo si è incontrata con la propria di accettare.
	Ne consegue, che la dichiarazione di accettazione non è atto sociale che
	pertanto (diversamente da quanto mostra di ritenere la difesa dei ricomenti)
	rimane valido indipendentemente dalla preventiva accettazione (pur ammessa
	dalla dottrina) del nominato, che peraltro, nella specie, preventivamente
	interpellato aveva dato la sua disponibilità confermata dalla successiva :
<u>.</u>	accettazione
-	L'assenza del fumus boni turis dell'invocata cautela assorbe l'esame del
	periculum in mora.
	Nulla per le spese essendosi provveduto in corso di causa.
	P.Q.M.
	rigetta la domanda;
****	• nulla per le spese.
	Napoli, 12 settembre 2011.
	n. Giudice designato
<del></del>	(dott S. De Matteis)
	PERVENITO IN CANCELLENA PERVENITO IN CANCELLENA PERSITAT IN CANCELLENA
	OGGI 14 SET. 2011
	IL CAN TA SERE
_,	<u> </u>
	Causa civile n. 24139/2011 R.G/- Ordinanza - 9